

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA

Art. 1 Tutela della storia toponomastica

Il Comune di Salerno tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 Competenza sulle denominazioni toponomastiche.

La Giunta Comunale, su parere della Commissione Consultiva di toponomastica di cui all'art. 4, provvede alla denominazione di strade, piazze, monumenti, lapidi ed alla intitolazione di scuole, impianti sportivi, edifici o complessi di edifici, comunque di strutture atte a divenire ricordi permanenti, nonché alla modifica di precedenti provvedimenti in materia.

Art. 3 Criteri informatori per la denominazione toponomastica

La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare per quanto possibile carattere di omogeneità per quartieri o per zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro). In particolare potrà dare testimonianza :

- a) dello sviluppo non solo materiale ma anche civile della città mediante il doveroso ricordo verso coloro cui essa va debitrice;
- b) dei fatti, dei personaggi e degli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale, nel rispetto di

quanto previsto dall'art. 2 della L.n° 23 giugno 1927 n° 1188, la cui significatività e rilevanza sia in equivoca, largamente condivisa, come tale indicativa dell'interesse della comunità salernitana.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della commissione di cui all'art. 4.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe alle varie aree o spazi da intitolare, di regola indica con il parere positivo anche il luogo da denominare.

E' riservata esclusivamente alla Giunta Comunale la competenza circa:

- a) la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali,piazze,vicoli,parchi,larghi, ecc.);
- b) la sottonumerazione della strade ed aree pubbliche per circoscrizione, la fine di facilitare la loro individuazione.

Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

La modifica di toponimi antichi o relativi a luoghi di particolare pregio ambientale ed architettonico è consentita solo per esigenze eccezionali.

Art. 4 Commissione Consultiva di Toponomastica – Competenze

E' istituita la Commissione Consultiva di Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere non vincolante in ordine a:

a) richieste di specifiche denominazioni di spazi od aree non individuati;

- b) richieste o proposte generiche di denominazione od intitolazione per spazi od aree specifici;
- c) preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area o struttura;
- d) iscrizioni commemorative da apporre a iniziativa di privati o enti diversi dal Comune di Salerno, all'esterno di edifici, ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa cura e spese del Comune di Salerno;
- f) provvedimenti comunque concernenti le materie di cui al primo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

Il parere nei casi di cui alle lett. d) ed e) si esplicita sulle iscrizioni lapidarie, e non sul loro contenuto, sull'eventuale corredo decorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).

Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opere dello stesso.

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari. La stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

Art. 5 Commissione Consultiva di Toponomastica – composizione

La Commissione Toponomastica è composta da nº 3 funzionari comunali individuati dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

Con lo stesso provvedimento sindacale o giuntale, sarà indivi- duato, sempre tra i tre funzionari di cui sopra il Presidente.

Fungerà da Segretario un funzionario comunale individuato dal Presidente della Commissione medesima.

Art. 6 Durata in carica

La Commissione Consultiva di Toponomastica è costituita dal Sindaco entro trenta giorni dall'insediamento della Commissione Consiliare Permanente Cultura e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell' Amministrazione subentrante.

Art. 7 Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di denominazione, intitolazione od iscrizione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Salerno può presentare al sindaco la relativa richiesta.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure specifiche se rivolte alla denominazione di una determinata area o intitolazione di una specifica struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta una esauriente relazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive della Giunta Comunale, la Commissione Consultiva di cui all'art.4 istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le proposte di intitolazione di strutture od altri ricordi permanenti si distinguono in proposte di toponimi generiche e proposte di toponimi specifiche.

Art. 8 Quorum strutturale e funzionale

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 9 Ufficio Viabilità e Toponomastica

L'Ufficio Viabilità e Toponomastica cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione ed al Segretario di questa, e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

Nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica gli uffici (in particolare Viabilità, Urbanistica, servizi cimiteriali e patrimonio) ne informano sempre l'Ufficio Viabilità e Toponomastica, trasmettendo copia delle bozze dei documenti necessari.

L'Ufficio Viabilità e toponomastica cura la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, energia elettrici, rifiuti, trasporti, telefoni).

Art. 10 Atti e provvedimenti attuativi del P.U.C. e P.U.A.

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Viabilità e Toponomastica affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

Art. 11 Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n° 59 del 26.09.2003,così come modificato con deliberazione di C.C n° 11 del 27.03.2009.